



**TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**



TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

██████████

Il giudice dell'esecuzione, dr. ssa Miriam Valenti,
sciolta la riserva assunta all'udienza del 4.1.2022; letti
gli atti della procedura in epigrafe indicata;

richiamato il provvedimento di fissazione di udienza per la parziale estinzione della procedura
del g.e. emesso in data **9.12.2021**;

letta l'istanza di estinzione del pignoramento depositata da ██████████
██████████ sia in data 6.12.2021 che in data 3.1.2022;

rilevato che alla luce della documentazione prodotta dal creditore procedente (pignoramento,
relazione notarile, trascrizione del pignoramento, istanza di vendita) è evidente che il
pignoramento è stato correttamente eseguito nei confronti di ██████████, seppure solo su ½
della proprietà del bene pignorato, e che le criticità di cui all'istanza di estinzione appaiono essere
fondate esclusivamente per la parte del pignoramento sulla quota di ½ di ██████████;

rilevato che il pignoramento ha ad oggetto un bene in comunione ordinaria tra due soggetti e
che risulta correttamente istaurato solo rispetto alla quota di ██████████, in quanto nel termine
di cui all'art. 497 c.p.c. il creditore pignorante ometteva di depositare istanza di vendita nei
confronti di ██████████ e anche la documentazione ex art. 567 co 3 c.p.c. sempre nei
confronti di ██████████;

letti l'art. 497 c.p.c. e 567 c.p.c., il pignoramento deve essere dichiarato inefficace
parzialmente per la quota di ½ di proprietà di ██████████ (restando, allo stato, valido
ed efficace sulla quota di ½ di proprietà di ██████████);



evidenziato che il difetto di legittimazione attiva eccetto dagli esecutati anche nell'istanza di estinzione è oggetto specifico dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per la quale sono stati nuovamente concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito e che pertanto esula dalla presente ordinanza (sottolineato altresì che già in data 8.9.2021 il procedente ha depositato documentazione integrativa agli atti);

P.Q.M.



**TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento promosso ad istanza di [REDACTED] srl e conseguentemente l'estinzione della procedura esecutiva n. [REDACTED] R.G.E. ESCLUSIVAMENTE nei confronti di [REDACTED];

Rilevato che deve ancora essere depositata la perizia estimativa, preliminare all'istaurazione di un eventuale giudizio di divisione endo-esecutivo, conferma l'udienza **del 12.4.2022 ore 10,30** in prosieguo.

Dispone, *ad abundantiam*, la notifica al comproprietario dell'avviso ex art. 599 c.p.c., seppure già a conoscenza della procedura esecutiva (essendo stato notificato il pignoramento anche a [REDACTED] e anche essendo egli già costituito con l'avvocato Mandico Monica nella presente procedura).

Si comunichi.

NOLA, lì 4.1.2022

Il G.E.
Dott.ssa Miriam Valenti